

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 9



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
14 gennaio 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 18/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

★ **Regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità ⁽¹⁾ .. 3**

★ **Regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽¹⁾ .. 7**

DIRETTIVE

★ **Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE .. 12**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

★ Direttiva 2009/1/CE della Commissione, del 7 gennaio 2009, che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità ⁽¹⁾	31
--	----

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2009/20/CE:

★ Decisione n. 1/2008 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 10 novembre 2008, in merito all'introduzione di un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo di associazione	33
---	----

2009/21/CE:

★ Decisione n. 1/2008 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 26 novembre 2008, recante creazione di un comitato di cooperazione doganale e adozione del regolamento interno del gruppo del dialogo economico e che modifica il regolamento interno di determinati sottocomitati del comitato di associazione	43
--	----

2009/22/CE:

★ Decisione del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, recante nomina del presidente del comitato militare dell'Unione europea	51
---	----

RACCOMANDAZIONI

Commissione

2009/23/CE:

★ Raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale [notificata con il numero C(2008) 8625]	52
---	----

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 18/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	147,8
	MA	46,6
	TN	134,4
	TR	114,9
	ZZ	110,9
0707 00 05	JO	155,5
	MA	110,0
	TR	138,7
	ZZ	134,7
0709 90 70	MA	110,2
	TR	139,4
	ZZ	124,8
0805 10 20	EG	53,5
	IL	54,9
	MA	65,0
	TN	47,4
	TR	64,9
	ZZ	57,1
0805 20 10	MA	74,2
	TR	58,0
	ZZ	66,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	59,6
	EG	91,8
	IL	69,9
	TR	57,2
	ZZ	69,6
0805 50 10	EG	47,1
	MA	57,3
	TR	65,2
	ZZ	56,5
0808 10 80	CA	87,4
	CN	64,4
	MK	28,8
	US	114,9
	ZZ	73,9
0808 20 50	CN	54,2
	US	114,1
	ZZ	84,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 19/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2009

recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, secondo comma, punto 1, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 453/2008 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.
- (2) Sono necessarie misure di esecuzione per definire le informazioni da fornire e le date di riferimento per la rilevazione delle informazioni.
- (3) È altresì necessario precisare il formato, le scadenze per la trasmissione dei dati richiesti e la data del primo trimestre di riferimento.
- (4) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 453/2008 è necessario stabilire il quadro appropriato per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità da parte degli Stati membri che incontrano difficoltà nel fornire dati per le piccole unità e per talune attività.
- (5) La Banca centrale europea è stata consultata.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Definizioni connesse a «posto di lavoro vacante»**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 453/2008:

⁽¹⁾ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234.

a) per «ricerca attiva di un candidato adatto» si intende:

- i) notificare il posto di lavoro vacante ai servizi pubblici per l'impiego;
- ii) contattare un'agenzia privata di collocamento/cacciatori di teste;
- iii) pubblicare l'avviso di posto vacante sui media (ad esempio Internet, giornali, riviste);
- iv) affiggere l'avviso di posto vacante in una bacheca pubblica;
- v) contattare, intervistare o selezionare direttamente possibili candidati/potenziali dipendenti;
- vi) contattare membri del personale e/o allacciare contatti personali;
- vii) organizzare stage;

b) per «specifico periodo di tempo» si intende il periodo di tempo massimo per il quale il posto è vacante e si vuole occuparlo. Tale periodo è illimitato: vanno registrati tutti i posti di lavoro vacanti per i quali alla data di riferimento continua la ricerca attiva di un candidato adatto.

*Articolo 2***Date di riferimento**

Gli Stati membri forniscono dati sul numero di posti di lavoro vacanti e sul numero di posti occupati, quali sono definiti all'articolo 2, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 453/2008, che possono essere considerati rappresentativi per il trimestre di riferimento. I metodi da preferire a questo fine sono la rilevazione di dati su base continua o il calcolo di una media rappresentativa di informazioni raccolte per date di riferimento specifiche.

*Articolo 3***Trasmissione dei dati**

1. Entro 70 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, gli Stati membri trasmettono i dati disaggregati come specificato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 453/2008, unitamente ai corrispondenti metadati.

Gli Stati membri il cui numero di dipendenti rappresenta più del 3 % del totale della Comunità europea trasmettono il numero aggregato di posti di lavoro vacanti e di posti occupati — e i corrispondenti metadati — entro i 45 giorni successivi alla fine del trimestre di riferimento.

La quota di ciascuno Stato membro sul numero totale di dipendenti nella CE è calcolata ogni 5 anni sulla base della media dei quattro trimestri dell'anno civile precedente, effettuando calcoli ad hoc in caso di adesione di nuovi Stati membri. Il primo calcolo si riferisce all'anno civile precedente all'anno di adozione del presente regolamento. Come fonte dei dati sui dipendenti si utilizza l'indagine sulle forze di lavoro nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽¹⁾. I dati si riferiscono alle imprese contemplate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 453/2008.

Qualsiasi modifica del termine di trasmissione per i paesi che superano per la prima volta la soglia del 3 % si applica a partire dal primo trimestre di riferimento dell'anno successivo al calcolo.

2. I corrispondenti metadati si riferiscono in modo specifico alle informazioni, necessarie per l'interpretazione dei risultati, concernenti eventi tecnici o metodologici nel trimestre e alle informazioni su dati ritenuti non sufficientemente attendibili o da non divulgare.

3. I dati trimestrali e i corrispondenti metadati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) per via elettronica. La trasmissione è conforme alle appropriate norme di interscambio approvate dal comitato del programma statistico. La Commissione (Eurostat) fornisce la documentazione dettagliata riguardante le norme approvate e linee guida sulle modalità di attuazione di tali norme.

4. La prima trasmissione di dati si riferisce al primo trimestre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

Le serie di dati sono trasmesse nelle seguenti forme:

- a) non rettificare;
- b) destagionalizzate conformemente al regolamento della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità; nonché,
- c) su base volontaria, sotto forma di serie di ciclo-trend.

Articolo 4

Studi di fattibilità

Il quadro per gli studi di fattibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 453/2008 è specificato nell'allegato.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2009.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

ALLEGATO

Studio di fattibilità finalizzato a valutare le possibili modalità di elaborazione delle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti per le sezioni O, P, Q, R e/o S della NACE Rev. 2

Lo studio di fattibilità condotto da uno Stato membro comprende in particolare i seguenti elementi:

- 1) contributo di ciascuna di tali attività economiche all'economia nazionale, espresso in termini di numero di imprese e di quota di occupati o di idoneo parametro alternativo;
- 2) descrizione delle somiglianze e delle differenze esistenti tra la struttura e l'evoluzione dei posti di lavoro vacanti per tali attività economiche e la struttura e l'evoluzione dei posti di lavoro vacanti nell'ambito delle sezioni da B a N della NACE Rev. 2.

Opzioni

Devono essere valutate le diverse opzioni per ottenere il numero di posti di lavoro vacanti e il numero di posti occupati per le sezioni O, P, Q, R e/o S della NACE Rev. 2. Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti possibili fonti di dati:

- a) rilevazioni di dati esistenti;
- b) fonti amministrative;
- c) procedure di stima statistica;
- d) nuove rilevazioni di dati.

Per ciascuna opzione considerata la valutazione deve includere informazioni sugli aspetti tecnici e giuridici ad essi legati, tra cui: il calendario di attuazione, la qualità statistica prevista dei risultati, i costi di avvio e di gestione della rilevazione dei dati espressi in euro e in occupati equivalenti a tempo pieno, il costo per singola unità oggetto di indagine, la stima di qualsiasi onere aggiuntivo per le imprese, qualsiasi rischio o incertezza e gli specifici vantaggi o svantaggi. I costi e la qualità devono essere confrontati con quelli dell'esistente rilevazione dei dati per le sezioni da B a N.

Raccomandazione

Sulla base della valutazione delle diverse opzioni è formulata una raccomandazione sull'approccio più idoneo.

Attuazione

Devono essere fornite precisazioni in merito al piano di applicazione proposto, incluse le date di inizio e di completamento di fasi specifiche.

Stati membri che eseguono studi di fattibilità

I seguenti Stati membri eseguono studi di fattibilità finalizzati a valutare le modalità con cui ottenere i dati trimestrali sui posti di lavoro vacanti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 453/2008 per le sezioni O, P, Q, R e/o S della NACE Rev. 2:

- Danimarca,
- Germania,
- Spagna,
- Francia,
- Italia,
- Malta,
- Austria.

Studio di fattibilità finalizzato a valutare le possibili modalità di ottenimento di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti dalle imprese con meno di 10 dipendenti

Lo studio di fattibilità condotto da uno Stato membro comprende in particolare i seguenti elementi:

- 1) contributo di ciascuna classe di dimensioni di imprese all'economia nazionale, espresso in termini di numero di imprese e di quota di occupati o di idoneo parametro alternativo;
- 2) descrizione delle somiglianze e delle differenze esistenti tra la struttura e l'evoluzione dei posti di lavoro vacanti per tale classe di dimensioni di imprese e la struttura e l'evoluzione dei posti di lavoro vacanti nelle imprese con 10 o più dipendenti.

Opzioni

Devono essere valutate le diverse opzioni per ottenere il numero di posti di lavoro vacanti e il numero di posti occupati per le imprese con meno di 10 dipendenti. Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti possibili fonti di dati:

- a) rilevazioni di dati esistenti;
- b) fonti amministrative;
- c) procedure di stima statistica;
- d) nuove rilevazioni di dati.

Per ciascuna opzione considerata la valutazione deve includere informazioni sugli aspetti tecnici e giuridici ad essi legati, tra cui: il calendario di attuazione, la qualità statistica prevista dei risultati, i costi di avvio e di gestione della rilevazione dei dati espressi in euro e in occupati equivalenti a tempo pieno, il costo per singola unità oggetto di indagine, la stima di qualsiasi onere aggiuntivo per le imprese, qualsiasi rischio o incertezza e gli specifici vantaggi o svantaggi. I costi e la qualità devono essere confrontati con quelli dell'esistente rilevazione dei dati per le imprese con 10 o più dipendenti.

Raccomandazione

Sulla base della valutazione delle diverse opzioni è formulata una raccomandazione sull'approccio più idoneo.

Attuazione

Devono essere fornite precisazioni in merito al piano di applicazione proposto, incluse le date di inizio e di completamento di fasi specifiche.

Stati membri che eseguono studi di fattibilità

I seguenti Stati membri eseguono studi di fattibilità finalizzati a valutare le modalità con cui ottenere i dati trimestrali sui posti di lavoro vacanti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 453/2008 per le imprese con meno di 10 dipendenti:

- Danimarca,
 - Francia,
 - Italia,
 - Malta.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 20/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2009

recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2010, 2011 e 2012, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽²⁾ comprende un modulo ad hoc sulla conciliazione tra vita familiare e professionale.
- (2) La decisione 2008/618/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ⁽³⁾, la «tabella di marcia per la parità tra donne e uomini» della Commissione europea ⁽⁴⁾ e il patto europeo per la parità di genere ⁽⁵⁾ incoraggiano gli Stati membri ad adottare misure idonee a favorire un migliore equilibrio tra attività professionale e

vita privata per tutti, in termini di assistenza all'infanzia, di strutture per l'assistenza di altre persone a carico e di promozione del congedo parentale sia per le donne sia per gli uomini. Pertanto, al fine di monitorare i progressi realizzati in vista del conseguimento degli obiettivi della strategia europea per l'occupazione e di misurare l'impatto delle politiche recenti in tale settore, è necessario disporre di una serie di dati globali e comparabili sulla conciliazione tra vita familiare e professionale.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dettagliato delle informazioni da rilevare nel 2010 tramite il modulo ad hoc sulla conciliazione tra vita familiare e professionale figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2009.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 112 del 24.4.2008, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 198 del 26.7.2008, pag. 47.

⁽⁴⁾ COM(2006) 92 def.

⁽⁵⁾ Conclusioni della presidenza, Consiglio europeo di Bruxelles del 23-24 marzo 2006.

ALLEGATO

INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO

Specifiche del modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale

1. Stati membri e regioni interessati: tutti.
2. Le variabili saranno codificate come segue:

La denominazione delle variabili dell'indagine sulle forze di lavoro nella colonna «filtro» fa riferimento all'allegato III del regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento ⁽¹⁾.

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
REGCARE	197		<i>Assistenza regolare di altri bambini fino a 14 anni (esclusi i figli propri o del coniuge che vivono nella famiglia) o di familiari/conoscenti anziani, malati o disabili di 15 anni o più non autosufficienti</i>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni
		1	Sì, di altri bambini fino a 14 anni	
		2	Sì, di familiari/conoscenti di 15 anni o più non autosufficienti	
		3	Sì, di altri bambini fino a 14 anni e di familiari/conoscenti di 15 anni o più non autosufficienti	
		4	No	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
	Vuoto	Nessuna risposta		
CHILDCAR	198		<i>Fruizione settimanale di servizi di assistenza all'infanzia per il bambino più piccolo della famiglia (inclusi babysitter retribuiti e asili, ma esclusa la scuola dell'obbligo)</i>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni il cui nucleo familiare comprende almeno un figlio dell'intervistato/del coniuge di 0-14 anni
			<i>Fruizione settimanale di servizi di assistenza all'infanzia:</i>	
		1	— fino a un massimo di 10 ore	
		2	— più di 10 ore e fino a un massimo di 20 ore	
		3	— più di 20 ore e fino a un massimo di 30 ore	
		4	— — più di 30 ore e fino a un massimo di 40 ore	
		5	— più di 40 ore	
		6	— Nessuna fruizione di servizi di assistenza all'infanzia	
9	— Non applicabile (non incluso nel filtro)			
	Vuoto	Nessuna risposta		
IMPFACIL	199	1	<i>Incidenza della disponibilità di servizi di assistenza e della loro accessibilità economica sulla mancata attività o sull'attività a tempo parziale</i> Mancanza di servizi adeguati cui affidare la cura dei figli, o servizi eccessivamente costosi	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e [FTPTRAS*3 e SEEKREAS*3 e (REGCARE=1-3 o il cui nucleo familiare comprende almeno un figlio dell'intervistato/del coniuge, di 0-14 anni)] e FTPT*1

⁽¹⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57.

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
NOWRECHI	200	2	Mancanza di servizi adeguati cui affidare la cura di persone malate, disabili o anziani, o servizi eccessivamente costosi	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e (NEEDCARE=1,3 o IMPFACIL=1,3)
		3	Mancanza di servizi adeguati cui affidare la cura sia dei figli, sia di persone malate, disabili o anziani, o servizi eccessivamente costosi	
		4	Nessuna incidenza della disponibilità di servizi di assistenza sulla decisione di partecipare al mercato del lavoro	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	
			<i>Motivo principale (connesso alla cura dei figli) della mancata attività o dell'attività a tempo parziale</i>	
		1	Nessuna disponibilità di servizi di assistenza all'infanzia	
		2	Costo eccessivo dei servizi di assistenza all'infanzia disponibili	
		3	Qualità insufficiente dei servizi di assistenza all'infanzia disponibili	
		4	Altri motivi connessi alla mancanza di adeguati servizi di assistenza all'infanzia	
NOWRECAR	201	9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e (NEEDCARE=2,3 o IMPFACIL =2,3)
		Vuoto	Nessuna risposta	
			<i>Motivo principale (connesso alla cura di altre persone a carico) della mancata attività o dell'attività a tempo parziale</i>	
		1	Nessuna disponibilità di servizi di assistenza	
		2	Costo eccessivo dei servizi di assistenza disponibili	
		3	Qualità insufficiente dei servizi di assistenza disponibili	
		4	Altri motivi connessi alla mancanza di adeguati servizi di assistenza	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	
		VARHOURS	202	
1	Orari fissi di inizio e di fine della giornata lavorativa o orario di lavoro variabile in funzione delle esigenze del datore di lavoro <i>Orario deciso dal dipendente utilizzando una delle seguenti formule:</i>			
2	Orario flessibile/Capitalizzazione delle ore di lavoro			
3	Numero fisso di ore di lavoro giornaliero, con una certa flessibilità nel corso della giornata			
4	Organizzazione autonoma del proprio orario di lavoro (senza alcun limite formale)			
5	Altro			
9	Non applicabile (non incluso nel filtro)			
Vuoto	Nessuna risposta			

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
POSTSTEND	203		<i>Possibilità di variare l'orario di inizio e/o di fine della giornata lavorativa (di almeno un'ora) per far fronte ad impegni familiari</i>	VARHOURS=1,3,5,vuoto
		1	Generalmente possibile	
		2	Raramente possibile	
		3	Impossibile	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
	Vuoto	Nessuna risposta		
POSORGWT	204		<i>Possibilità di organizzare l'orario di lavoro in modo tale da assentarsi per giornate intere per far fronte ad impegni familiari (senza consumare giorni di ferie)</i>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e STAPRO = 3
		1	Generalmente possibile	
		2	Raramente possibile	
		3	Impossibile	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
	Vuoto	Nessuna risposta		
REDWORK	205		<i>Orario di lavoro ridotto per accudire il bambino più piccolo della famiglia per almeno un mese (escluso congedo di maternità)</i>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni il cui nucleo familiare comprende almeno un figlio dell'intervistato/del coniuge di meno di 8 anni e [WSTATOR = 1,2 o (EXISTPR = 1 e RE-FYEAR-YEARPR <= età del bambino più piccolo + 1)]
		1	Sì	
		2	No	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
	Vuoto	Nessuna risposta		
STOPWORK	206		<i>Interruzione del lavoro per accudire il bambino più piccolo della famiglia per almeno un mese (escluso congedo di maternità)</i>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni il cui nucleo familiare comprende almeno un figlio dell'intervistato/del coniuge di meno di 8 anni e [WSTATOR = 1,2 o (EXISTPR = 1 e RE-FYEAR-YEARPR <= età del bambino più piccolo + 1)]
		1	No	
			<i>Sì, interruzione del lavoro per un periodo:</i>	
		2	— fino a 3 mesi	
		3	— di più di 3 mesi e fino a 6 mesi	
		4	— di più di 6 mesi e fino a 1 anno	
		5	— di più di 1 anno	
		6	Il lavoro non è stato ancora ripreso	
9	Non applicabile (non incluso nel filtro)			
	Vuoto	Nessuna risposta		
PARLEAVE	207		<i>Congedo parentale a tempo pieno di almeno un mese per accudire il bambino più piccolo della famiglia (escluso congedo di maternità)</i>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni il cui nucleo familiare comprende almeno un figlio dell'intervistato/del coniuge di meno di 8 anni
		1	No, nessuna fruizione di un congedo parentale a tempo pieno di almeno un mese	

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
			<i>Sì, fruizione di un congedo parentale a tempo pieno per un periodo:</i>	
		2	— fino a 3 mesi	
		3	— di più di 3 mesi e fino a 6 mesi	
		4	— di più di 6 mesi e fino a 1 anno	
		5	— di più di 1 anno	
		6	Fruizione del congedo ancora in corso	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	
	210/215		<i>Fattore di ponderazione per il modulo ad hoc 2010 (facoltativo)</i>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni
		0000-9999	Le colonne 210-213 contengono numeri interi	
		00-99	Le colonne 214-215 contengono decimali	

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/118/CE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ⁽³⁾, ha più volte subito modifiche sostanziali. Dato che sono necessarie ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno sostituirla.
- (2) Le condizioni per la riscossione delle accise sui prodotti contemplati dalla direttiva 92/12/CEE («prodotti sottoposti ad accisa») devono rimanere armonizzate al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
- (3) È opportuno specificare i prodotti sottoposti ad accisa ai quali si applica la presente direttiva e fare riferimento a tal fine alla direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette ⁽⁴⁾, alla direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette ⁽⁵⁾, alla direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽⁶⁾, alla direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicina-

mento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽⁷⁾, alla direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati ⁽⁸⁾ e alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽⁹⁾.

- (4) I prodotti sottoposti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. In tali casi, tuttavia, al fine di non compromettere l'utile effetto delle norme comunitarie relative alle imposte indirette, gli Stati membri dovrebbero rispettare taluni elementi essenziali di tali norme.
- (5) Al fine di garantire la libera circolazione, occorre che la tassazione di prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa non dia luogo a formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.
- (6) È necessario assicurare l'applicazione di talune formalità quando i prodotti sottoposti ad accisa circolano dai territori che sono definiti come facenti parte del territorio doganale della Comunità ma sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva verso territori che rientrano in tale definizione ma sono soggetti alla presente direttiva.
- (7) Poiché i regimi sospensivi di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁰⁾, prevedono l'esecuzione di adeguati controlli nel tempo in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti alle disposizioni di detto regolamento, non occorre l'applicazione separata di un sistema di controllo relativo alle accise per il tempo in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a procedure o regimi doganali comunitari sospensivi.
- (8) Poiché ai fini del corretto funzionamento del mercato interno rimane necessario che la nozione di accisa e le condizioni di esigibilità dell'accisa siano uguali in tutti gli Stati membri, occorre precisare a livello comunitario il momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo e chi è il debitore dell'accisa.

(1) Parere del 18.11.2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere del 22.10.2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

(4) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8.

(5) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10.

(6) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

(7) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

(8) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

(9) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(10) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

- (9) Poiché l'accisa è un'imposta gravante sul consumo di determinati prodotti, essa non dovrebbe essere riscossa relativamente a prodotti sottoposti ad accisa che, in talune circostanze, siano stati distrutti o irrimediabilmente perduti.
- (10) Le disposizioni in materia di riscossione e rimborso dell'accisa incidono sul corretto funzionamento del mercato interno e dovrebbero pertanto essere informate a criteri non discriminatori.
- (11) In caso di irregolarità, l'accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro nel cui territorio si è verificata l'irregolarità che ha portato all'immissione in consumo o, se non è possibile stabilire dove si è verificata l'irregolarità, nello Stato membro in cui quest'ultima è stata rilevata. Se i prodotti sottoposti ad accisa non giungono a destinazione senza che siano state rilevate irregolarità, è opportuno ritenere che si sia verificata un'irregolarità nello Stato membro di spedizione dei prodotti.
- (12) Oltre ai casi di rimborso previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, se lo scopo della presente direttiva lo consente, di rimborsare l'accisa pagata su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo.
- (13) Le norme e condizioni relative alle consegne esenti dal pagamento dell'accisa dovrebbero rimanere armonizzate. Per le consegne esenti a organizzazioni situate in altri Stati membri occorre utilizzare un certificato di esenzione.
- (14) Al fine di evitare evasione o abusi occorre precisare chiaramente le situazioni in cui possono essere effettuate vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità. Poiché le persone che viaggiano via terra possono spostarsi con maggiore frequenza e libertà rispetto a quelle che viaggiano in nave o in aereo, il rischio del mancato rispetto delle franchigie sulle importazioni da parte dei viaggiatori e di conseguenza l'onere del controllo per le autorità doganali sono nettamente superiori in caso di viaggio via terra. Occorre pertanto prevedere che non siano consentite le vendite in esenzione dall'accisa alle frontiere terrestri, come già avviene nella maggior parte degli Stati membri. Dovrebbe essere tuttavia previsto un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri siano autorizzati a continuare ad esentare dall'accisa i prodotti ceduti negli esistenti punti di vendita in esenzione da imposte ubicati alla frontiera terrestre con un paese terzo.
- (15) Data la necessità di effettuare controlli nei luoghi di produzione e di detenzione per garantire la riscossione del debito fiscale, occorre mantenere un sistema di depositi, subordinati ad autorizzazione delle autorità competenti, al fine di facilitare detti controlli.
- (16) È anche necessario fissare gli obblighi cui devono conformarsi i depositari autorizzati e gli operatori che non hanno lo status di depositario autorizzato.
- (17) Prima della loro immissione in consumo i prodotti sottoposti ad accisa dovrebbero poter circolare nella Comunità in sospensione dall'accisa. Tale circolazione dovrebbe essere consentita a partire da un deposito fiscale verso varie destinazioni, in particolare verso un altro deposito fiscale o verso luoghi ad esso equivalenti ai fini della presente direttiva.
- (18) La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa dovrebbe essere consentita anche a partire dal loro luogo di importazione verso tali destinazioni e di conseguenza occorre regolamentare lo status della persona autorizzata a spedire, ma non a detenere, i prodotti dal luogo di importazione.
- (19) Al fine di garantire il pagamento dell'accisa in caso di mancato appuramento della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, gli Stati membri dovrebbero richiedere una garanzia, che dovrebbe essere prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato o, se lo Stato membro di spedizione lo consente, da un altro soggetto che interviene nella circolazione, alle condizioni fissate dagli Stati membri.
- (20) Al fine di garantire la riscossione dell'imposta alle aliquote fissate dagli Stati membri, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di seguire i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa; pertanto occorre prevedere un sistema di monitoraggio per tali prodotti.
- (21) A tal fine è opportuno utilizzare il sistema informatizzato istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa⁽¹⁾. L'uso di tale sistema, invece di un sistema basato sul supporto cartaceo, accelera l'espletamento delle formalità necessarie e facilita il monitoraggio della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa.
- (22) Occorre fissare la procedura con cui gli operatori informano le autorità fiscali degli Stati membri circa le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa inviate o ricevute. Occorre anche tenere debitamente conto della situazione di taluni destinatari non collegati al sistema informatizzato che possono comunque ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in sospensione dall'accisa.

⁽¹⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5.

- (23) Al fine di garantire il corretto funzionamento delle norme relative alla circolazione in sospensione dall'accisa, occorre precisare le condizioni per l'inizio e la conclusione della circolazione, nonché per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle relative responsabilità.
- (24) È necessario determinare le procedure da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema informatizzato.
- (25) Occorre consentire agli Stati membri di prevedere un regime speciale per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa che avvenga interamente nel loro territorio o di concludere accordi bilaterali con altri Stati membri per consentire semplificazioni.
- (26) Occorre precisare, senza modificarne la struttura generale, le norme impositive e procedurali relative alla circolazione di prodotti sui quali l'accisa è già stata pagata in uno Stato membro.
- (27) Quando i prodotti sottoposti ad accisa sono acquistati da privati per uso personale e da questi trasportati in un altro Stato membro, l'accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati, secondo il principio che disciplina il mercato interno.
- (28) Nei casi in cui, dopo l'immissione in consumo in uno Stato membro, i prodotti sottoposti ad accisa sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, occorre stabilire che l'accisa sia esigibile nel secondo Stato membro. A tal fine è necessario, in particolare, definire la nozione di «scopi commerciali».
- (29) Quando i prodotti sottoposti ad accisa sono acquistati da soggetti non aventi la qualità di depositario autorizzato o di destinatario registrato e che non esercitano un'attività economica indipendente e sono spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, l'accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro di destinazione e occorre prevedere una procedura che deve essere seguita dal venditore.
- (30) Al fine di evitare i conflitti di interesse tra gli Stati membri e le doppie imposizioni nei casi in cui i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro circolino all'interno della Comunità, occorre adottare disposizioni per le situazioni in cui i prodotti sottoposti ad accisa siano oggetto di irregolarità dopo la loro immissione in consumo.
- (31) Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che i prodotti immessi in consumo siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento. L'uso di tali contrassegni non dovrebbe ostacolare in alcun modo gli scambi intracomunitari.
- Poiché l'uso di detti contrassegni non dovrebbe dar luogo ad un duplice onere fiscale, occorre precisare che qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli è oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.
- Tuttavia, per evitare abusi, gli Stati membri che hanno rilasciato detti contrassegni dovrebbero poter subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo alla presentazione della prova che i contrassegni siano stati tolti o distrutti.
- (32) L'imposizione dei normali obblighi relativi alla circolazione e al controllo dei prodotti sottoposti ad accisa potrebbe comportare un onere amministrativo sproporzionato per i piccoli produttori di vino. Pertanto gli Stati membri dovrebbero poter esonerare tali produttori da determinati obblighi.
- (33) Occorre tenere conto del fatto che, per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per il rifornimento delle navi e degli aeromobili, ancora non è stato trovato un adeguato approccio comune.
- (34) Per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per la costruzione e la manutenzione di ponti di confine tra Stati membri, al fine di ridurre gli oneri amministrativi occorre consentire a tali Stati membri di adottare misure che derogano alle normali norme e procedure applicate ai prodotti sottoposti ad accisa che circolano tra uno Stato membro e l'altro.
- (35) Le misure per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (36) Al fine di consentire un periodo di adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa, gli Stati membri dovrebbero poter beneficiare di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione possa continuare ad avere luogo secondo le formalità previste dalla direttiva 92/12/CEE.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(37) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia garantire un regime comune in relazione a taluni aspetti delle accise, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti («prodotti sottoposti ad accisa»):

- a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;
- b) alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;
- c) tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CEE e 92/80/CEE.

2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.

3. Gli Stati membri possono applicare imposte:

- a) su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa;
- b) sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d'affari.

Tuttavia, l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.

Articolo 2

I prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto:

- a) della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio della Comunità;
- b) della loro importazione nel territorio della Comunità.

Articolo 3

1. Le formalità previste dalle disposizioni doganali comunitarie per l'entrata di merci nel territorio doganale della Comunità si applicano in quanto compatibili all'entrata nella Comunità di prodotti sottoposti ad accisa da un territorio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. Le formalità previste dalle disposizioni doganali comunitarie per l'uscita di merci dal territorio doganale della Comunità si applicano in quanto compatibili all'uscita di prodotti sottoposti ad accisa dalla Comunità verso un territorio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Finlandia è autorizzata, per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra il suo territorio, quale definito all'articolo 4, punto 2, e i territori di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), ad applicare le stesse procedure previste per i movimenti nel suo territorio, quale definito all'articolo 4, punto 2.

4. I capi III e IV non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

Articolo 4

Ai fini della presente direttiva e delle relative disposizioni di applicazione si intende per:

- 1) «depositario autorizzato» la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell'esercizio della sua attività, a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa in un deposito fiscale;
- 2) «Stato membro» e «territorio di uno Stato membro» il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità al quale si applica il trattato, a norma dell'articolo 299 dello stesso, ad eccezione dei territori terzi;
- 3) «Comunità» e «territorio della Comunità» i territori degli Stati membri come definiti al punto 2;

- 4) «territorio terzo» qualsiasi territorio di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3;
- 5) «paese terzo» qualsiasi Stato o territorio cui non si applica il trattato;
- 6) «procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo» una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento;
- 7) «regime di sospensione dall'accisa» un regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione o alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, in sospensione dall'accisa;
- 8) «importazione di prodotti sottoposti ad accisa» l'entrata nel territorio della Comunità di prodotti sottoposti ad accisa a meno che al momento dell'entrata nella Comunità tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;
- 9) «destinatario registrato» una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa da un altro Stato membro;
- 10) «speditore registrato» una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- 11) «deposito fiscale» un luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall'accisa da un depositario autorizzato nell'esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.
2. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 non si applicano ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale della Comunità:
- isole Canarie;
 - dipartimenti francesi d'oltremare;
 - isole Åland;
 - isole Anglo-normanne.
3. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 non si applicano ai territori di cui all'articolo 299, paragrafo 4, del trattato né ai seguenti altri territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità:
- isola di Helgoland;
 - territorio di Büsingen;
 - Ceuta;
 - Melilla;
 - Livigno;
 - Campione d'Italia;
 - le acque italiane del lago di Lugano.
4. La Spagna può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano alle isole Canarie — con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica delle medesime — per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.
5. La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare — con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica dei medesimi — per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.
6. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos, come garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica.

Articolo 5

1. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano al territorio della Comunità.

Articolo 6

1. Ai fini della presente direttiva, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati conclusi rispettivamente con la Francia, l'Italia, Cipro e il Regno Unito non sono considerati paesi terzi il Principato di Monaco, San Marino, le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia e l'Isola di Man.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione:

- a) del Principato di Monaco siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Francia;
- b) di San Marino siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia;
- c) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione di Cipro;
- d) dell'Isola di Man siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione del Regno Unito.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal) siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.

CAPO II

ESIGIBILITÀ, RIMBORSO, ESENZIONE DALL'ACCISA

SEZIONE 1

Momento e luogo di esigibilità

Articolo 7

1. L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo.

2. Ai fini della presente direttiva, per «immissione in consumo» si intende:

- a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa;
- b) la detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall'accisa qualora non sia stata applicata un'accisa conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e della legislazione nazionale;

c) la fabbricazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall'accisa;

d) l'importazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che i prodotti sottoposti ad accisa non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime di sospensione dall'accisa.

3. Per momento di immissione in consumo si intende:

a) nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario registrato;

b) nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario;

c) nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa nel luogo di consegna diretta.

4. La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per una causa inerente alla natura stessa di tali prodotti, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro, non è considerata immissione in consumo.

Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa.

La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro nel luogo in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.

5. Ogni Stato membro fissa le proprie norme e condizioni per la definizione delle perdite menzionate nel paragrafo 4.

Articolo 8

1. Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è:

- a) per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a):

- i) il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall'accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo;
- ii) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo;
- b) per quanto riguarda la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), la persona che detiene i prodotti sottoposti ad accisa e qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione;
- c) per quanto riguarda la fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), la persona che fabbrica i prodotti sottoposti ad accisa e, in caso di fabbricazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro fabbricazione;
- d) per quanto riguarda l'importazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), la persona che dichiara i prodotti sottoposti ad accisa o per conto della quale essi sono dichiarati all'atto dell'importazione e, in caso di importazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

2. Qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento di un singolo debito dall'accisa, essi rispondono in solido di tale debito.

Articolo 9

Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile nello Stato membro nel quale ha luogo l'immissione in consumo.

L'accisa viene applicata e riscossa e, se del caso, è oggetto di rimborso o sgravio secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri applicano le medesime modalità ai prodotti nazionali e ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri.

Articolo 10

1. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), l'immissione in consumo ha luogo nello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità.

2. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa è stata rilevata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e non è possibile determinare dove si sia verificata l'irregolarità, essa si presume avvenuta nello Stato membro e nel momento in cui è stata rilevata.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sono stati o si presume che siano stati immessi in consumo informano le autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

4. Se i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa non sono giunti a destinazione e durante la circolazione non è stata rilevata alcuna irregolarità che abbia dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), l'irregolarità si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione e nel momento in cui è iniziata la circolazione, a meno che, entro un termine di quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, sia fornita la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, della conclusione della circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.

Se la persona che ha prestato la garanzia di cui all'articolo 18 non è o potrebbe non essere a conoscenza del fatto che i prodotti non sono giunti a destinazione, le è concesso un termine di un mese a decorrere dalla comunicazione di tale informazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per consentirle di fornire la prova della conclusione della circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.

5. Tuttavia, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 4, se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l'irregolarità si è effettivamente verificata, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

In questi casi, le autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità informano le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata applicata l'accisa, le quali procedono al rimborso o allo sgravio non appena ricevono la prova dell'applicazione dell'accisa nell'altro Stato membro.

6. Ai fini del presente articolo, si intende per «irregolarità» una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa diversa da quella di cui all'articolo 7, paragrafo 4, a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa conformemente all'articolo 20, paragrafo 2.

SEZIONE 2

Rimborso e sgravio

Articolo 11

Oltre ai casi di cui all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 36, paragrafo 5, e all'articolo 38, paragrafo 3, nonché a quelli previsti dalle direttive di cui all'articolo 1, l'accisa su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta di un interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati immessi in consumo nei casi stabiliti dagli Stati membri membro e alle condizioni che gli Stati membri fissano per impedire ogni possibile evasione o abuso.

Tale rimborso o sgravio non può dar luogo ad esenzioni diverse da quelle previste dall'articolo 12 o da una delle direttive di cui all'articolo 1.

SEZIONE 3

Esenzioni

Articolo 12

1. I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati:

- a) nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
- b) da organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;
- c) dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato Nord Atlantico diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense;
- d) dalle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense;
- e) per il consumo nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo

sia ammesso o autorizzato in relazione all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l'esenzione mediante rimborso dell'accisa.

Articolo 13

1. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 1, i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa verso un destinatario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sono accompagnati da un certificato di esenzione.

2. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, la forma e il contenuto del certificato di esenzione.

3. Le procedure previste agli articoli da 21 a 27 non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa destinati alle forze armate di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico.

Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che le procedure previste agli articoli da 21 a 27 si applichino a siffatta circolazione che abbia luogo interamente nel proprio territorio o, tramite accordo tra gli Stati membri interessati, tra i territori di questi ultimi.

Articolo 14

1. Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.

2. I prodotti venduti a bordo di un aereo o di una nave durante un volo o una traversata marittima verso un territorio terzo o un paese terzo sono trattati come i prodotti venduti da punti di vendita in esenzione da imposte.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1 e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.

4. Gli Stati membri che, al 1° luglio 2008, dispongono di punti di vendita in esenzione da imposte situati al di fuori di un aeroporto o di un porto marittimo possono, fino al 1° gennaio 2017, continuare ad esentare dall'accisa i prodotti sottoposti ad accisa forniti da tali punti di vendita e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo.

5. Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) «punto di vendita in esenzione da imposte» qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità competenti degli Stati membri, in particolare a norma del paragrafo 3;
- b) «viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo» qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo.

CAPO III

FABBRICAZIONE, TRASFORMAZIONE E DETENZIONE

Articolo 15

1. Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie norme in materia di fabbricazione, trasformazione e detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa, fatta salva la presente direttiva.

2. La fabbricazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione di accisa hanno luogo in un deposito fiscale.

Articolo 16

1. L'apertura e l'esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.

Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso.

2. Il depositario autorizzato è tenuto:

- a) a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla fabbricazione, trasformazione e detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa;
- b) a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale;
- c) a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa;
- d) ad introdurre nel suo deposito fiscale e ad iscrivere nella propria contabilità, alla conclusione della circolazione, tutti i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa salvo ove si applichi l'articolo 17, paragrafo 2;

- e) ad acconsentire a qualsiasi controllo e ad ogni verifica delle scorte.

Le condizioni relative alla garanzia di cui alla lettera a) sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale.

CAPO IV

CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA IN SOSPENSIONE DALL'ACCISA

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 17

1. I prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall'accisa nel territorio della Comunità, compreso il caso in cui i prodotti transitino per un paese terzo o un territorio terzo:

- a) da un deposito fiscale verso:

i) un altro deposito fiscale;

ii) un destinatario registrato;

iii) un luogo dal quale i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il territorio della Comunità, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1;

iv) un destinatario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, se i prodotti sono spediti da un altro Stato membro;

- b) dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da uno spediteore registrato.

Ai fini del presente articolo, per «luogo di importazione» si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), del presente articolo e fatta eccezione per le situazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lo Stato membro di destinazione può, alle condizioni da esso stabilite, consentire che i prodotti sottoposti ad accisa circolino in regime di sospensione dall'accisa verso un luogo di consegna diretta situato nel suo territorio, se tale luogo è stato designato dal depositario autorizzato dello Stato membro di destinazione o dal destinatario registrato.

Tale depositario autorizzato o tale destinatario registrato rimane obbligato alla presentazione della nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa ad aliquota zero che non sono stati immessi in consumo.

Articolo 18

1. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse stabilite, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione dall'accisa siano coperti da una garanzia prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono, alle condizioni da esse stabilite, permettere che la garanzia di cui al paragrafo 1 sia prestata dal trasportatore o vettore, dal proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa, dal destinatario o congiuntamente da due o più di tali soggetti e dai soggetti di cui al paragrafo 1.

3. La garanzia è valida in tutta la Comunità. Le relative modalità sono stabilite dagli Stati membri.

4. Lo Stato membro di spedizione può non esigere la prestazione di una garanzia per i seguenti movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa:

- a) i movimenti che hanno luogo interamente nel suo territorio;
- b) se gli altri Stati membri interessati sono d'accordo, i movimenti di prodotti energetici aventi luogo all'interno della Comunità per via marittima o attraverso condutture fisse.

Articolo 19

1. Il destinatario registrato non può detenere né spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa.

2. Il destinatario registrato rispetta i seguenti obblighi:

- a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione;
- b) alla conclusione della circolazione, iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime di sospensione dall'accisa;

c) acconsentire ad ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.

3. Per un destinatario registrato che riceve prodotti sottoposti ad accisa soltanto occasionalmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 9, è limitata ad una quantità prestabilita di prodotti sottoposti ad accisa, ad un unico speditore e ad un determinato periodo di tempo. Gli Stati membri possono limitare l'autorizzazione ad un unico movimento.

Articolo 20

1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa inizia, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, nel momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si conclude, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti sottoposti ad accisa e, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti hanno lasciato il territorio della Comunità.

SEZIONE 2

Procedura da applicare per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa

Articolo 21

1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico in conformità della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione n. 1152/2003/CE («sistema informatizzato»).

3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico.

Se tali dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo e lo comunicano allo speditore.

4. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), e all'articolo 17, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

Se i prodotti sottoposti ad accisa sono destinati ad un depositario autorizzato nello Stato membro di spedizione, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano il documento amministrativo elettronico direttamente al depositario autorizzato.

5. Nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 («Stato membro di esportazione»), se quest'ultimo Stato membro è diverso da quello di spedizione.

6. Lo speditore fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa una copia stampata del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento deve poter essere esibito su richiesta alle autorità competenti durante tutta la circolazione in regime di sospensione dall'accisa.

7. Lo speditore può annullare il documento amministrativo elettronico fintantoché la circolazione non ha avuto inizio ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1.

8. Durante la circolazione in regime di sospensione dall'accisa, lo speditore può modificare, mediante il sistema informatizzato, la destinazione per indicare una nuova destinazione, che deve essere una delle destinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iii), o, se del caso, all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 22

1. In caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, verso un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta la bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono

autorizzare lo speditore a non indicare nel documento i dati relativi al destinatario.

2. Non appena i dati relativi al destinatario sono noti, e al più tardi alla conclusione della circolazione, lo speditore li trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 8.

Articolo 23

Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore frazioni la circolazione di prodotti energetici in sospensione dall'accisa in due o più movimenti purché:

- 1) la quantità totale dei prodotti sottoposti ad accisa rimanga invariata;
- 2) il frazionamento sia effettuato nel territorio di uno Stato membro che autorizza una siffatta procedura;
- 3) le autorità competenti di tale Stato membro siano informate del luogo in cui si effettua il frazionamento.

Gli Stati membri notificano alla Commissione se e a quali condizioni permettono che la circolazione sia frazionata nel loro territorio. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 24

1. Al momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), o iv), o all'articolo 17, paragrafo 2, il destinatario presenta senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, ad eccezione dei casi riconosciuti come debitamente giustificati dalle autorità competenti, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti («nota di ricevimento»).

2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione determinano le modalità di presentazione della nota di ricevimento dei prodotti da parte dei destinatari di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella nota di ricevimento.

Se tali dati non sono validi, il destinatario ne è informato senza indugio.

Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione confermano al destinatario la registrazione della nota di ricevimento e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

4. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore. Se il luogo di spedizione e quello di destinazione sono situati nello stesso Stato membro, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano la nota di ricevimento direttamente allo speditore.

Articolo 25

1. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e, ove opportuno, lettera b), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano, sulla base del visto dell'ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, o dell'ufficio in cui sono espletate le formalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva, una nota di esportazione, la quale certifica che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione effettuano una verifica elettronica dei dati risultanti dal visto di cui al paragrafo 1. Una volta verificati tali dati e, se lo Stato membro di spedizione è diverso dallo Stato membro di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano la nota di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore.

Articolo 26

1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore può avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a condizione che:

- a) i prodotti siano accompagnati da un documento cartaceo contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
- b) informi le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima dell'inizio della circolazione.

Lo Stato membro di spedizione può altresì richiedere una copia del documento di cui alla lettera a), la verifica dei dati contenuti in tale copia e, se l'indisponibilità è imputabile allo

speditore, informazioni adeguate sulle ragioni di tale indisponibilità prima dell'inizio della circolazione.

2. Una volta che il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore presenta una bozza di documento amministrativo elettronico, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2.

Non appena i dati figuranti sul documento amministrativo elettronico sono convalidati, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, tale documento sostituisce il documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. L'articolo 21, paragrafi 4 e 5, e gli articoli 24 e 25 si applicano in quanto compatibili.

3. Finché i dati figuranti sul documento amministrativo elettronico non sono convalidati, la circolazione è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa sotto la scorta del documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. Una copia del documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a), è conservata dallo speditore a riprova della sua contabilità.

5. Se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore comunica le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 8, o all'articolo 23 mediante mezzi di comunicazione alternativi. A tal fine informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima che abbia inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento della circolazione. I paragrafi da 2 a 4 del presente articolo si applicano in quanto compatibili.

Articolo 27

1. Quando, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), e all'articolo 17, paragrafo 2, la nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, non può essere presentata alla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa entro il termine di cui a tale articolo, o perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di destinazione o perché, nella situazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, non sono ancora state completate, il destinatario presenta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, salvo in casi debitamente giustificati, un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento e attestante la conclusione della circolazione.

Fatto salvo il caso in cui il destinatario sia in grado di presentare la nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, in tempi brevi mediante il sistema informatizzato, o in casi debitamente giustificati, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia del documento cartaceo di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, che la trasmettono allo speditore o la tengono a sua disposizione.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di destinazione o non appena le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono completate, il destinatario presenta una nota di ricevimento conformemente all'articolo 24, paragrafo 1. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 24 si applicano in quanto compatibili.

2. Quando, nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), la nota di esportazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, non può essere compilata alla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, o perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di esportazione, o perché, nella situazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, non sono state ancora completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di esportazione e attestante la conclusione della circolazione, fatto salvo il caso in cui la nota di esportazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, possa essere compilata in tempi brevi mediante il sistema informatizzato, o in casi debitamente giustificati.

Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inviano allo spediteore una copia del documento cartaceo di cui al primo comma o la tengono a sua disposizione.

Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di esportazione o non appena le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano una nota di esportazione conformemente all'articolo 25, paragrafo 1. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 25 si applicano in quanto compatibili.

Articolo 28

1. Fatto salvo l'articolo 27, la nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, o la nota di esportazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, attestano la conclusione di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2.

2. In deroga al paragrafo 1, in assenza della nota di ricevimento o della nota di esportazione per motivi diversi da quelli elencati all'articolo 27, la prova della conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa può essere fornita, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), e iv), e lettera b), e all'articolo 17, paragrafo 2, anche mediante un visto delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, sulla base di appropriati elementi di prova, che attestino che i prodotti sottoposti ad accisa spediti hanno raggiunto la loro destinazione dichiarata o, nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), mediante un visto delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale di uscita che

attesti che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità.

Un documento presentato dal destinatario contenente gli stessi dati della nota di ricevimento o della nota di esportazione costituisce un elemento di prova appropriato ai fini del primo comma.

Quando le prove appropriate sono state accettate dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, queste concludono la circolazione nel sistema informatizzato.

Articolo 29

1. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, misure intese a determinare:

- a) la struttura e il contenuto dei messaggi che devono essere scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 tra i soggetti e le autorità competenti interessate dalla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa;
- b) le norme e procedure relative agli scambi di messaggi di cui alla lettera a);
- c) la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27.

2. Ciascuno Stato membro determina le situazioni in cui il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile e le norme e procedure da seguire in dette situazioni ai fini e in conformità degli articoli 26 e 27.

SEZIONE 3

Procedure semplificate

Articolo 30

Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che ha luogo interamente nel loro territorio, inclusa la possibilità di derogare all'obbligo di supervisione elettronica di tale circolazione.

Articolo 31

Di comune accordo e alle condizioni stabilite da tutti gli Stati membri interessati, possono essere istituite procedure semplificate per la circolazione frequente e periodica di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che si verificano tra i territori di due o più Stati membri.

La presente disposizione include la circolazione attraverso condutture fisse.

CAPO V

**CIRCOLAZIONE E TASSAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI
AD ACCISA DOPO L'IMMISSIONE IN CONSUMO**

SEZIONE 1

Acquisto da parte di privati*Articolo 32*

1. L'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa acquistati da un privato per uso personale e trasportati dal medesimo da uno Stato membro in un altro Stato membro è applicata soltanto nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.

2. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 1 siano destinati all'uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:

- a) status commerciale del detentore dei prodotti sottoposti ad accisa e ragioni per le quali li detiene;
- b) luogo in cui i prodotti sottoposti ad accisa si trovano o, se del caso, modo di trasporto utilizzato;
- c) qualsiasi documento relativo ai prodotti sottoposti ad accisa;
- d) natura dei prodotti sottoposti ad accisa;
- e) quantità dei prodotti sottoposti ad accisa.

3. Per l'applicazione del paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a:

a) prodotti a base di tabacco:

— sigarette: 800 pezzi,

— sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo): 400 pezzi,

— sigari: 200 pezzi,

— tabacco da fumo: 1,0 kg;

b) bevande alcoliche:

— bevande spiritose: 10 l,

— prodotti intermedi: 20 l,

— vino: 90 l (di cui 60 l, al massimo, di vino spumante),

— birra: 110 l.

4. Gli Stati membri possono altresì prevedere che l'accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell'acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modalità di trasporto atipiche, da un privato o per conto di quest'ultimo.

Ai fini del presente paragrafo, per «modalità di trasporto atipiche» si intende il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.

SEZIONE 2

Detenzione in un altro Stato membro*Articolo 33*

1. Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 1, se i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro per esservi forniti o utilizzati, essi sono sottoposti ad accisa e l'accisa diventa esigibile in quest'ultimo Stato membro.

Ai fini del presente articolo, per «detenzione per scopi commerciali» s'intende la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di un privato per scopi diversi dal suo uso personale e da esso trasportati, in conformità dell'articolo 32.

2. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile in tale ultimo Stato membro.

3. Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è, a seconda dei casi menzionati nel paragrafo 1, la persona che effettua la fornitura o che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o alla quale i prodotti sono forniti nell'altro Stato membro.

4. Fatto salvo l'articolo 38, se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro circolano all'interno della Comunità per scopi commerciali, essi non sono considerati come detenuti per tali scopi finché non raggiungono lo Stato membro di destinazione, purché circolino secondo le formalità di cui all'articolo 34.

5. I prodotti sottoposti ad accisa detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra due Stati membri e che non sono tuttavia disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio di uno degli Stati membri non sono considerati come detenuti per scopi commerciali in tale Stato membro.

6. L'accisa è oggetto, su richiesta, di rimborso o sgravio nello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immissione in consumo se le autorità competenti dell'altro Stato membro constatano che l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in tale Stato membro.

Articolo 34

1. Nelle situazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, i prodotti sottoposti ad accisa circolano tra i territori dei diversi Stati membri sotto scorta di un documento di accompagnamento contenente gli elementi essenziali del documento di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, misure che stabiliscano la forma e il contenuto del documento di accompagnamento.

2. Le persone di cui all'articolo 33, paragrafo 3, rispettano i seguenti obblighi:

- a) prima che le merci siano spedite, presentare una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa;
- b) pagare l'accisa dello Stato membro di destinazione secondo la procedura stabilita da tale Stato membro;
- c) acconsentire a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di assicurarsi che i prodotti sottoposti ad accisa siano stati effettivamente ricevuti e che l'accisa esigibile sugli stessi sia stata pagata.

Lo Stato membro di destinazione può, nelle situazioni e alle condizioni da esso stabilite, semplificare o accordare una deroga dagli obblighi di cui alla lettera a). In tal caso esso ne informa la Commissione, la quale informa gli altri Stati membri.

Articolo 35

1. Se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro raggiungono un luogo di destinazione situato nello stesso Stato membro transitando per il territorio di un altro Stato membro, si applicano i seguenti obblighi:

- a) la circolazione ha luogo sotto la scorta del documento di accompagnamento di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e segue un itinerario appropriato;
- b) lo speditore presenta, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, una dichiarazione alle autorità competenti del luogo di partenza;
- c) il destinatario attesta l'avvenuto ricevimento dei prodotti conformemente alle norme stabilite dalle autorità competenti del luogo di destinazione;
- d) lo speditore e il destinatario acconsentono a ogni verifica che permetta alle rispettive autorità competenti di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.

2. Se prodotti sottoposti ad accisa circolano frequentemente e regolarmente alle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono, di comune accordo e alle condizioni da essi stabilite, semplificare gli obblighi di cui al paragrafo 1.

SEZIONE 3

Vendite a distanza

Articolo 36

1. I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro che non esercita un'attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.

Ai fini del presente articolo, per «Stato membro di destinazione» si intende lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell'esigibilità.

L'accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.

3. Il debitore dell'accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è il venditore.

Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione e riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro o, nei casi in cui il venditore non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a), il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.

4. Il venditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:

- a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa presso l'ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;
- b) pagare l'accisa presso l'ufficio di cui alla lettera a) dopo l'arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa;
- c) tenere una contabilità delle forniture di prodotti.

Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali.

5. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di rimborso o sgravio, su richiesta del venditore, se quest'ultimo o il suo rappresentante fiscale hanno seguito le procedure di cui al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri possono determinare modalità particolari di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 per i prodotti sottoposti ad accisa che formano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione.

SEZIONE 4

Distruzioni e perdite

Articolo 37

1. Nei casi previsti all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 36, paragrafo 1, nell'eventualità di una distruzione totale o della perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa nel corso del trasporto in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono stati immessi in consumo, per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore oppure in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti di tale Stato membro, l'accisa non è esigibile in tale Stato membro.

La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un

modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.

La garanzia fornita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a), è svincolata.

2. Ogni Stato membro fissa le proprie norme e condizioni per la definizione delle perdite menzionate nel paragrafo 1.

SEZIONE 5

Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

Articolo 38

1. Se si è verificata un'irregolarità durante un movimento di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 1, in uno Stato membro diverso da quello in cui essi sono stati immessi in consumo, i prodotti sono sottoposti ad accisa e l'accisa è esigibile nello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità.

2. Se si è rilevata un'irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 1, in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono stati immessi in consumo e se non è possibile determinare il luogo in cui essa si è verificata, si presume che l'irregolarità si sia verificata nello Stato membro in cui è stata rilevata e l'accisa è esigibile in tale Stato.

Tuttavia se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data di acquisto dei prodotti sottoposti ad accisa, si determina lo Stato membro nel quale l'irregolarità si è effettivamente verificata, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

3. L'accisa è dovuta dalla persona che ne ha garantito il pagamento a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a), e da qualsiasi altra persona che abbia partecipato all'irregolarità.

Le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sottoposti ad accisa sono stati immessi in consumo procedono, su richiesta, al rimborso o allo sgravio dell'accisa qualora essa sia stata applicata nello Stato membro in cui l'irregolarità si è verificata o è stata rilevata. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione svincolano la garanzia fornita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a).

4. Ai fini del presente articolo, si intende per «irregolarità» una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 1, non contemplata dall'articolo 37, a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa regolarmente.

CAPO VI

VARIE

SEZIONE 1

Contrassegni

Articolo 39

1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento utilizzati a fini fiscali nel momento in cui sono immessi in consumo nel loro territorio o, nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 36, paragrafo 1, quando entrano nel loro territorio.

2. Gli Stati membri che prescrivono l'uso di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento a norma del paragrafo 1 sono tenuti a metterli a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro può tuttavia prevedere che i contrassegni fiscali o nazionali di riconoscimento di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione di un rappresentante fiscale autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro stesso.

3. Ferme restando le disposizioni da essi stabilite per assicurare la corretta applicazione del presente articolo ed evitare qualsiasi evasione, elusione o abuso, gli Stati membri assicurano che i contrassegni di cui al paragrafo 1 non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

Quando tali contrassegni sono apposti su prodotti sottoposti ad accisa, qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli, ad eccezione delle spese di emissione, è oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.

Lo Stato membro che ha rilasciato tali contrassegni può tuttavia subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo dell'importo pagato o garantito alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, che essi siano stati rimossi o distrutti.

4. I contrassegni fiscali o i contrassegni nazionali di riconoscimento di cui al paragrafo 1 sono validi nello Stato membro

che li ha rilasciati. Tuttavia, gli Stati membri possono procedere al reciproco riconoscimento di tali contrassegni.

SEZIONE 2

Piccoli produttori di vino

Articolo 40

1. Gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di vino dagli obblighi di cui ai capi III e IV nonché dagli altri obblighi relativi alla circolazione e al controllo. Se questi piccoli produttori effettuano essi stessi operazioni intracomunitarie, ne informano le rispettive autorità e rispettano gli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ⁽¹⁾.

2. Se i piccoli produttori di vino sono esonerati dagli obblighi a norma del paragrafo 1, il destinatario, mediante il documento prescritto dal regolamento (CE) n. 884/2001 o mediante un riferimento allo stesso, informa delle consegne di vino ricevute le autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

3. Ai fini del presente articolo, per «piccoli produttori di vino» si intendono i soggetti che producono in media meno di 1 000 hl di vino all'anno.

SEZIONE 3

Rifornimenti per navi e aeromobili

Articolo 41

Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio di disposizioni comunitarie relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali concernenti le esenzioni ad essi inerenti.

SEZIONE 4

Regime speciale

Articolo 42

Gli Stati membri che hanno concluso un accordo sulla responsabilità per la costruzione o la manutenzione di un ponte di confine possono adottare misure che derogano alle disposizioni della presente direttiva al fine di semplificare le procedure di riscossione dell'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per la costruzione e la manutenzione di tale ponte.

Ai fini di tali misure, il ponte e le aree dei cantieri di cui all'accordo sono considerati parti del territorio dello Stato membro responsabile della costruzione o della manutenzione del ponte in conformità dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32.

Gli Stati membri interessati notificano tali misure alla Commissione, che informa gli altri Stati membri.

CAPO VII

COMITATO DELLE ACCISE

Articolo 43

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato delle accise».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 44

Oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 43, il comitato delle accise esamina le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa del presidente stesso o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45

1. Entro il 1° aprile 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema informatizzato e, in particolare, sugli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 6, e sulle procedure applicabili in caso di indisponibilità del sistema.

2. Entro il 1° aprile 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si fondano in particolare sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 46

1. Fino al 31 dicembre 2010 gli Stati membri di spedizione possono continuare a consentire che la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dell'accisa sia avviata secondo le formalità di cui all'articolo 15, paragrafo 6, e all'articolo 18 della direttiva 92/12/CEE.

Tali movimenti e il relativo appuramento sono sottoposti alle disposizioni menzionate nel primo comma, nonché all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 19 della direttiva 92/12/CEE. L'articolo 15, paragrafo 4, di detta direttiva si applica relativamente a tutti i garanti designati a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva.

Gli articoli da 21 a 27 della presente direttiva non si applicano ai suddetti movimenti.

2. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa avviata anteriormente al 1° aprile 2010 è effettuata e appurata conformemente alle disposizioni della direttiva 92/12/CEE.

La presente direttiva non si applica a tale circolazione.

Articolo 47

1. La direttiva 92/12/CEE è abrogata con efficacia al 1° aprile 2010.

Tuttavia, essa continua ad applicarsi nei limiti e per le finalità previsti all'articolo 46.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 48

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 49

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 50

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.

Per il Consiglio
La presidente
R. BACHELOT-NARQUIN

DIRETTIVA 2009/1/CE DELLA COMMISSIONE**del 7 gennaio 2009****che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Le misure di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico — veicoli a motore,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

vista la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare il secondo capoverso dell'articolo 6, paragrafo 2,

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2005/64/CE è modificato mediante inserzione del seguente nuovo paragrafo 4:

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2005/64/CE è una delle direttive particolari adottate nell'ambito della procedura di omologazione CE definita conformemente alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽²⁾.

(2) Occorre definire norme dettagliate per verificare, nell'ambito della valutazione preliminare del costruttore di cui all'articolo 6 della direttiva 2005/64/CE, se i materiali impiegati per la costruzione di un tipo di veicolo siano conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso ⁽³⁾.

(3) In particolare è opportuno garantire che le autorità competenti siano in grado di verificare l'esistenza di accordi contrattuali tra il costruttore del veicolo in questione e i suoi fornitori a fini di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che le relative prescrizioni contenute in tali accordi vengano debitamente comunicate.

«4.1. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve dimostrare che la conformità con le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE è garantita negli accordi contrattuali con i fornitori.

4.2. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve definire opportune procedure per i seguenti scopi:

a) comunicare le prescrizioni applicabili al suo personale e a tutti i fornitori;

b) monitorare e garantire che i fornitori agiscano conformemente alle prescrizioni in questione;

c) raccogliere i dati pertinenti a livello dell'intera catena di approvvigionamento;

d) controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori;

e) reagire opportunamente quando i dati ricevuti dai fornitori indicano una mancata conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.

⁽¹⁾ GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

- 4.3. Ai fini dei paragrafi 4.1 e 4.2 il costruttore del veicolo, in accordo con l'organo competente, deve conformarsi alla norma ISO 9000/14000 o ad un altro programma di garanzia della qualità.»

Articolo 2

Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui alla direttiva 2005/64/CE, quali modificate dalla presente direttiva, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli Stati membri rifiutano in base a motivi riguardanti la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore di concedere l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per nuovi tipi di veicoli.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 3 febbraio 2010, le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 febbraio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate

di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/2008 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA

del 10 novembre 2008

in merito all'introduzione di un calendario per lo smantellamento dei dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo di associazione

(2009/20/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

DECIDE:

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra ⁽¹⁾ (di seguito denominato «l'accordo di associazione»), firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 2002, in particolare l'articolo 6 e l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'accordo di associazione, la Comunità e la Giordania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, in conformità alle disposizioni dell'accordo di associazione e a quelle dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.
- (2) In conformità all'accordo di associazione, il consiglio di associazione deve riesaminare le disposizioni da applicare ai prodotti figuranti nell'allegato IV dell'accordo, contenente un elenco dei prodotti industriali originari della Comunità, quattro anni dopo la sua entrata in vigore e, in occasione di tale riesame, deve stabilire un calendario per lo smantellamento dei dazi per questi prodotti.
- (3) Il calendario per lo smantellamento dei dazi per i prodotti elencati nell'allegato IV dell'accordo di associazione è stato negoziato dalla Commissione europea e dalla Giordania,

Articolo 1

Le importazioni in Giordania dei prodotti originari della Comunità figuranti nell'allegato IV dell'accordo di associazione sono soggette al calendario per lo smantellamento dei dazi di cui all'articolo 2 della presente decisione. Il calendario si applica con effetto dal 1° maggio 2008.

Articolo 2

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Giordania dei prodotti originari della Comunità figuranti nell'elenco 1 dell'allegato della presente decisione sono aboliti nell'arco di due anni decorrenti dal 1° maggio 2008. Detti prodotti sono esenti da dazio con effetto dal 1° maggio 2009. La graduale abolizione dei dazi doganali avviene secondo il seguente calendario:

a) il 1° maggio 2008 i dazi sono ridotti al 3 %;

b) il 1° maggio 2009 i dazi rimanenti sono aboliti.

2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Giordania dei prodotti originari della Comunità figuranti nell'elenco 2 dell'allegato della presente decisione sono aboliti nell'arco di sette anni decorrenti dal 1° maggio 2008. Detti prodotti sono esenti da dazio con effetto dal 1° maggio 2014. La graduale abolizione dei dazi avviene secondo il seguente calendario:

a) il 1° maggio 2008 i dazi sono ridotti al 90 % dei dazi di base;

⁽¹⁾ GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

- b) il 1° maggio 2009 i dazi sono ridotti all'80 % dei dazi di base;
- c) il 1° maggio 2010 i dazi sono ridotti al 70 % dei dazi di base;
- d) il 1° maggio 2011 i dazi sono ridotti al 60 % dei dazi di base;
- e) il 1° maggio 2012 i dazi sono ridotti al 50 % dei dazi di base;
- f) il 1° maggio 2013 i dazi sono ridotti al 40 % dei dazi di base;
- g) il 1° maggio 2014 sono aboliti i dazi rimanenti.

3. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Giordania dei prodotti originari della Comunità figuranti nell'elenco 3 dell'allegato della presente decisione non sono aboliti. Le autorità giordane e la Commissione europea rivedono congiuntamente, nell'ambito del sottocomitato per l'industria, il commer-

cio e i servizi, l'evoluzione delle importazioni comunitarie di birra (SA 2203) e vermut (SA 2205) verso la Giordania, allo scopo di verificare qualsiasi riduzione significativa di tali importazioni causata dal trattamento preferenziale accordato ad altri partner commerciali. Nel caso dovesse essere constatata una considerevole riduzione delle importazioni comunitarie, le autorità giordane e la Commissione europea provvederanno a rivedere i dazi doganali applicabili su questi due prodotti per ovviare allo squilibrio constatato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

J.-P. JOUYET

ALLEGATO

Elenco 1

Codice SA	Descrizione
ex 8703 10 000 (*)	- Autoveicoli specificamente progettati per spostarsi sulla neve; veicoli per il trasporto di persone su campi da golf e veicoli simili
ex 8703 21 300 (*)	--- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 8703 21 400 (*)	--- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 8703 21 900 (*)	--- Altro
ex 8703 22 300 (*)	--- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 8703 22 400 (*)	--- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 8703 22 900 (*)	--- Altro
ex 8703 23 130 (*)	---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 8703 23 140 (*)	---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 8703 23 190 (*)	---- Altro
ex 8703 23 210 (*)	---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 8703 23 220 (*)	---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 8703 23 290 (*)	---- Altro
ex 8703 23 310 (*)	---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 8703 23 320 (*)	---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 8703 23 390 (*)	---- Altro
ex 8703 24 100 (*)	--- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 8703 24 200 (*)	--- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 8703 24 900 (*)	--- Altro
ex 8703 31 300 (*)	--- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 8703 31 400 (*)	--- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 8703 31 900 (*)	--- Altro
ex 8703 32 130 (*)	---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 8703 32 140 (*)	---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 8703 32 190 (*)	---- Altro
ex 8703 32 210 (*)	---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri

Codice SA	Descrizione
ex 8703 32 220 (*)	---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 8703 32 290 (*)	---- Altro
ex 8703 33 110 (*)	---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 8703 33 120 (*)	---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 8703 33 190 (*)	---- Altro
ex 8703 33 210 (*)	---- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 8703 33 220 (*)	---- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 8703 33 290 (*)	---- Altro
ex 8703 90 300 (*)	--- Autoveicoli specificamente progettati come ambulanze e autofunebri
ex 8703 90 400 (*)	--- Veicoli arredati attrezzati per picnic (camper)
ex 8703 90 590 (*)	---- Altro
ex 8703 90 600 (*)	---- Altri veicoli di cilindrata superiore a 2 000 cm ³ , ma non a 2 500 cm ³ .
ex 8703 90 700 (*)	---- Altri veicoli di cilindrata superiore a 2 500 cm ³
ex 8703 90 900 (*)	--- Altro

(*) Per «autoveicoli usati» si intendono i veicoli immatricolati da più di 6 mesi che abbiano percorso almeno 6 000 km.

Elenco 2

Codice SA	Descrizione
5701 10 000	- di lana o di pelo fine
5701 90 000	- di altri materiali tessili
5702 10 000	- tappeti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano
5702 20 000	- pavimentazioni in fibra di cocco (coir)
5702 31 000	-- di lana o di pelo fine
5702 39 000	-- di altri materiali tessili
5702 41 000	-- di lana o di pelo fine
5702 49 000	-- di altri materiali tessili
5702 51 000	-- di lana o di pelo fine
5702 59 000	-- di altri materiali tessili
5702 91 000	-- di lana o di pelo fine

Codice SA	Descrizione
5702 99 000	-- di altri materiali tessili
5703 10 000	- di lana o di pelo fine
5703 90 000	- di altri materiali tessili
5704 10 000	- piastrelle con una superficie massima di 0,3 m ²
5705 00 000	altri tappeti e altre pavimentazioni tessili, anche confezionati
6101 10 000	- di lana o di pelo fine
6101 90 000	- di altri materiali tessili
6102 10 000	- di lana o di pelo fine
6102 30 000	- di fibre sintetiche o artificiali
6102 90 000	- di altri materiali tessili
6103 12 000	-- di fibre sintetiche
6103 19 000	-- di altri materiali tessili
6103 21 000	-- di lana o di pelo fine
6103 22 000	-- di cotone
6103 23 000	-- di fibre sintetiche
6103 29 000	-- di altri materiali tessili
6103 39 000	-- di altri materiali tessili
6103 49 000	-- di altri materiali tessili
6104 12 000	-- di cotone
6104 13 000	-- di fibre sintetiche
6104 23 000	-- di fibre sintetiche
6104 29 000	-- di altri materiali tessili
6104 31 000	-- di lana o di pelo fine
6104 39 000	-- di altri materiali tessili
6104 44 000	-- di fibre artificiali
6104 49 000	-- di altri materiali tessili
6104 59 000	-- di altri materiali tessili
6104 61 000	-- di lana o di pelo fine
6104 69 000	-- di altri materiali tessili

Codice SA	Descrizione
6106 10 000	- di cotone
6108 11 000	-- di fibre sintetiche o artificiali
6108 19 000	-- di altri materiali tessili
6108 29 000	-- di altri materiali tessili
6108 32 000	-- di fibre sintetiche o artificiali
6108 39 000	-- di altri materiali tessili
6108 99 000	-- di altri materiali tessili
6110 90 000	- di altri materiali tessili
6111 90 000	- di altri materiali tessili
6112 20 000	- tute e insiemi da sci
6112 31 000	-- di fibre sintetiche
6112 39 000	-- di altri materiali tessili
6112 41 000	-- di fibre sintetiche
6112 49 000	-- di altri materiali tessili
6113 00 000	indumenti confezionati con stoffe a maglia delle voci 59.03, 59.06, 59.07
6114 10 000	- di lana o di pelo fine
6114 90 000	- di altri materiali tessili
6115 99 900	--- altro
6116 10 000	- impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma
6116 91 000	-- di lana o di pelo fine
6116 92 000	-- di cotone
6116 93 000	-- di fibre sintetiche
6116 99 000	-- di altri materiali tessili
6117 10 000	- scialli, sciarpe e sciarpette, mantiglie, veli e prodotti simili
6117 20 000	- cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti da collo
6117 80 000	- altri accessori
6117 90 900	--- altro
6201 13 000	-- di fibre sintetiche o artificiali
6201 19 000	-- di altri materiali tessili

Codice SA	Descrizione
6201 99 000	-- di altri materiali tessili
6202 19 000	-- di altri materiali tessili
6202 91 000	-- di lana o di pelo fine
6202 99 000	-- di altri materiali tessili
6205 90 000	- di altri materiali tessili
6206 10 000	- di seta o di cascame di seta
6206 40 000	- di fibre sintetiche o artificiali
6206 90 000	- di altri materiali tessili
6207 11 000	-- di cotone
6207 19 000	-- di altri materiali tessili
6207 22 000	-- di fibre sintetiche o artificiali
6207 29 000	-- di altri materiali tessili
6207 92 000	-- di fibre sintetiche o artificiali
6207 99 000	-- di altri materiali tessili
6208 11 000	-- di fibre sintetiche o artificiali
6208 19 000	-- di altri materiali tessili
6208 21 000	-- di cotone
6208 22 000	-- di fibre sintetiche o artificiali
6208 29 000	-- di altri materiali tessili
6208 91 000	-- di cotone
6208 92 000	-- di fibre sintetiche o artificiali
6208 99 000	-- di altri materiali tessili
6209 10 000	- di lana o di pelo fine
6209 90 000	- di altri materiali tessili
6210 10 000	- con tessuti delle voci 56.02 o 56.03
6210 40 000	- altri indumenti per uomo o ragazzo
6210 50 000	- altri indumenti per donna o ragazza
6211 11 000	-- per uomo o ragazzo
6211 12 000	-- per donna o ragazza

Codice SA	Descrizione
6211 20 000	- tute e insiemi da sci
6211 31 000	-- di lana o di pelo fine
6211 33 000	-- di fibre sintetiche o artificiali
6211 39 000	-- di altri materiali tessili
6211 41 000	-- di lana o di pelo fine
6211 43 000	-- di fibre sintetiche o artificiali
6211 49 000	-- di altri materiali tessili
6212 20 000	- guaine e guaine-mutandine
6212 30 000	- corsetti
6212 90 000	- altro
6213 10 000	- di seta o di cascame di seta
6213 20 000	- di cotone
6213 90 000	- di altri materiali tessili
6216 00 000	guanti, mezzoganti e manopole
6217 10 000	- accessori
6217 90 900	--- altro
6309 00 100	--- calzature
6309 00 900	--- altro
6401 10 000	- calzature con puntale protettivo di metallo
6401 91 000	-- che ricoprono il ginocchio
6401 92 000	-- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio
6401 99 000	-- altro
6402 12 000	-- scarponi da sci alpino, fondo e snowboard
6402 19 000	-- altro
6402 20 000	- calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli
6402 30 000	- altre calzature con puntale protettivo di metallo
6402 91 000	-- che ricoprono la caviglia
6402 99 000	-- altro
6405 10 000	- con tomaie di cuoio naturale o ricostituito

Codice SA	Descrizione
6405 20 000	- con tomaie di materiali tessili
6405 90 000	- altro
6406 10 000	- tomaie e parti di tomaia, esclusi i contrafforti
6406 20 000	- soles esterne e tacchi, in gomma o plastica
6406 91 000	-- di legno
6406 99 000	-- di altri materiali
9401 20 000	- sedili del tipo utilizzato per autoveicoli
9401 30 000	- mobili per sedersi girevoli di altezza regolabile
9401 40 000	- mobili per sedersi diversi dal materiale da giardino o per campeggio, trasformabili in letti
9401 50 000	- mobili per sedersi di canna, vimini, bambù o materiali simili
9401 61 000	-- imbottiti
9401 69 000	-- altro
9401 71 000	-- imbottiti
9401 79 000	-- altro
9401 80 900	--- altro
9401 90 000	- parti
9402 10 100	--- poltrone da parrucchiere
9403 10 000	- mobili di metallo del tipo utilizzato in uffici
9403 20 000	- altri mobili di metallo
9403 30 000	- mobili di legno del tipo utilizzato in uffici
9403 40 000	- mobili di legno del tipo utilizzato in cucine
9403 50 000	- mobili di legno del tipo utilizzato in camere da letto
9403 60 000	- altri mobili di legno
9403 70 000	- mobili in plastica
9403 80 000	- mobili di altri materiali, compresi canna, vimini, bambù o materiali simili
9403 90 000	- parti
9404 10 000	- sommier
9404 21 000	-- di gomma o plastica alveolare, anche ricoperti
9404 29 000	-- di altri materiali

Codice SA	Descrizione
9404 30 000	- sacchi a pelo
9404 90 000	- altro
9405 10 000	- lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli del tipo utilizzato per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche
9405 20 000	- lampade elettriche da tavolo, da scrivania, da comodino o a stelo
9405 30 000	- illuminazione del tipo utilizzato per alberi di Natale
9405 40 900	--- altro
9405 50 900	--- altro
9405 60 000	- insegne luminose, targhette indicatrici luminose e prodotti simili
9405 91 900	--- altro
9405 92 900	--- altro
9405 99 900	--- altro
9406 00 900	--- altro

Elenco 3

Codice SA	Descrizione
2203 00 000	Birra di malto
2205 10 000	- Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o sostanze aromatiche, in contenitori di capacità pari o inferiore a 2 litri
2205 90 000	- Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o sostanze aromatiche: altro
2402 10 000	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
2402 20 000	- Sigarette contenenti tabacco
2402 90 100	--- Sigari
2402 90 200	--- Sigarette
2403 99 900	--- altro

DECISIONE N. 1/2008 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

del 26 novembre 2008

recante creazione di un comitato di cooperazione doganale e adozione del regolamento interno del gruppo del dialogo economico e che modifica il regolamento interno di determinati sottocomitati del comitato di associazione

(2009/21/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ⁽¹⁾ (di seguito «accordo di associazione»,

vista la decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 24 febbraio 2003, che istituisce sottocomitati del comitato di associazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo unico, quarto comma,

vista la raccomandazione n. 1/2005 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 24 ottobre 2005, sull'attuazione del piano d'azione UE-Marocco ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La sempre maggiore intensità delle relazioni dell'UE con il Marocco, conseguenza dell'applicazione dell'accordo di associazione e del piano d'azione UE-Marocco adottato nell'ambito della politica di vicinato.

(2) La determinazione delle parti a rafforzare ulteriormente le loro relazioni e a offrire loro nuove prospettive.

(3) Occorre monitorare la realizzazione delle priorità del partenariato e il ravvicinamento delle legislazioni. Le competenze dell'UE determinano un quadro all'interno del quale le relazioni e la cooperazione con i paesi mediterranei possono svilupparsi, tenendo conto della coerenza e dell'equilibrio generale del processo di Barcellona.

(4) La decisione n. 2/2005 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 18 novembre 2005, che modifica il

protocollo 4 dell'accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa ⁽⁴⁾, ha soppresso il riferimento al comitato di cooperazione doganale. Occorre quindi creare una nuova base giuridica per l'istituzione di tale comitato.

(5) L'articolo 84 dell'accordo di associazione prevede la costituzione di gruppi di lavoro o organismi necessari per l'attuazione dell'accordo.

(6) L'articolo 44, lettera a), dell'accordo di associazione ha istituito un dialogo economico fra l'UE e il Marocco. Occorre adottare il regolamento interno del gruppo del dialogo economico.

(7) L'accordo raggiunto sul piano d'azione UE-Marocco ha introdotto nuovi settori di dialogo e di cooperazione. I sottocomitati creati dalla decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione non coprono tutti questi settori.

(8) Occorre fare in modo che tutte le tematiche dell'accordo di associazione e del piano d'azione UE-Marocco siano seguite dai sottocomitati competenti,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso il comitato di associazione un comitato di cooperazione doganale UE-Marocco incaricato di esaminare l'attuazione dell'accordo di associazione e del piano d'azione UE-Marocco concordato nell'ambito della politica di vicinato, di garantire la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione del protocollo n. 4 dell'accordo di associazione e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

Il regolamento interno del comitato di cooperazione doganale figura nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 79 del 26.3.2003, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 285 del 28.10.2005, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 21.12.2005, pag. 1.

Il comitato di cooperazione doganale dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il comitato di cooperazione doganale non ha potere decisionale, ma può formulare raccomandazioni per agevolare la corretta esecuzione dell'accordo di associazione e presentare proposte al comitato di associazione. Le raccomandazioni e le proposte sono adottate di comune accordo.

Il comitato di associazione prende tutte le altre misure necessarie per garantirne il buon funzionamento e ne informa il Consiglio di associazione.

Articolo 2

È adottato il regolamento interno del gruppo del dialogo economico istituito dall'articolo 44, lettera a), dell'accordo di associazione, che figura nell'allegato II.

Il gruppo del dialogo economico dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il gruppo non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

Il comitato di associazione prende tutte le altre misure necessarie per garantirne il buon funzionamento e ne informa il Consiglio di associazione.

Articolo 3

Gli elenchi delle tematiche di competenza dei sottocomitati n. 1 «Mercato interno», n. 2 «Industria, commercio e servizi», n. 3 «Trasporti, ambiente e energia», n. 5 «Agricoltura e pesca» e n. 6 «Giustizia e sicurezza» del comitato di associazione, che figurano nell'allegato II, punto 3, dei regolamenti interni dei sottocomitati adottati con decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione, sono modificati conformemente all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2008.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

M. NICOLAIDIS

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE UE-MAROCCO**1. Composizione e presidenza**

Il comitato di cooperazione doganale UE-Marocco (di seguito «comitato») è composto da rappresentanti della Commissione europea, coadiuvati da esperti doganali degli Stati membri, e da rappresentanti doganali (e/o altri rappresentanti del governo) del Marocco. Il comitato è presieduto a turno da un rappresentante delle dogane del Marocco e da un rappresentante della Comunità europea.

2. Ruolo

Il comitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il comitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il comitato esamina l'attuazione dell'accordo di associazione e del piano d'azione UE-Marocco concordato nell'ambito della politica di vicinato per tutte le questioni doganali, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento, l'attuazione e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il comitato esamina gli eventuali problemi incontrati in materia doganale (segnatamente le norme di origine, le procedure doganali generali, la nomenclatura doganale, il valore in dogana, i regimi tariffari e la cooperazione doganale) e suggerisce le misure eventualmente da adottare. Su richiesta del comitato di associazione, il comitato può esaminare altri temi, anche di natura orizzontale.

Durante le riunioni del comitato si possono affrontare le questioni relative a una, più o tutte le problematiche doganali.

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del comitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il comitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il comitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze e almeno una volta all'anno. Possono essere indette riunioni su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del comitato, il segretario dell'altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il comitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del comitato.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il comitato può invitare alle riunioni altri rappresentanti dei dipartimenti tecnici delle parti interessate o associate per questioni orizzontali, nonché esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Tutte le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno sono trasmesse ai segretari del comitato.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che è trasmesso all'altra parte dal segretario del comitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti di riferimento e giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal comitato all'inizio di ogni riunione.

7. Verbale

Il verbale è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del comitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del comitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del comitato non sono pubbliche.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DEL DIALOGO ECONOMICO UE-MAROCCO**1. Composizione e presidenza**

Il gruppo del dialogo economico (di seguito «gruppo») è composto da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Marocco ed è copresieduto dalle parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del gruppo.

2. Ruolo

Il gruppo è una sede di discussione, consultazione e monitoraggio che dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il gruppo è una sede di discussione sulle questioni macroeconomiche. Esamina inoltre l'attuazione dell'accordo di associazione e del piano d'azione UE-Marocco concordato nell'ambito della politica di vicinato, segnatamente nei settori elencati in appresso, con particolare attenzione ai progressi registrati in termini di ravvicinamento, attuazione e applicazione delle legislazioni, nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il gruppo esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure eventualmente da adottare.

- a) Contesto macroeconomico
- b) Riforme strutturali
- c) Settore finanziario e mercati dei capitali (aspetti macroeconomici)
- d) Circolazione dei capitali e pagamenti correnti
- e) Gestione e controllo delle finanze pubbliche
- f) Fiscalità
- g) Statistiche.

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco non esaustivo altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale.

Durante le riunioni del gruppo si possono affrontare le questioni relative a uno, più o tutti i settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del gruppo.

Tutte le comunicazioni riguardanti il gruppo sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il gruppo si riunisce quando lo richiedono le circostanze e almeno una volta all'anno. Possono essere indette riunioni su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione, il segretario dell'altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il gruppo può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le riunioni del gruppo si tengono, alternativamente, a Bruxelles e a Rabat alla data concordata dalle parti.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il gruppo può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Tutte le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno sono trasmesse ai segretari del gruppo.

Ciascuno dei copresidenti elabora, a turno, un ordine del giorno provvisorio, che è trasmesso all'altra parte dal segretario del gruppo al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal gruppo all'inizio di ogni riunione.

7. Verbale

Il verbale è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del gruppo trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del gruppo, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del gruppo non sono pubbliche.

ALLEGATO III

A. REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO N. 1 UE-MAROCCO «MERCATO INTERNO»

Nell'allegato II, punto 3 «Competenze», della decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione, l'elenco dei settori di competenza del sottocomitato è sostituito dal testo seguente:

- a) Standardizzazione, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato (aspetti non connessi agli accordi commerciali in questi settori)
- b) Concorrenza e aiuti di Stato
- c) Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale
- d) Appalti pubblici
- e) Tutela dei consumatori
- f) Servizi (questioni normative), compresi i servizi finanziari e postali
- g) Diritto societario e diritto di stabilimento.»

B. REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO N. 2 UE-MAROCCO «INDUSTRIA, COMMERCIO E SERVIZI»

Nell'allegato II, punto 3 «Competenze», della decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione, l'elenco dei settori di competenza del sottocomitato è sostituito dal testo seguente:

- a) Cooperazione industriale e politica delle imprese
- b) Questioni commerciali
- c) Scambi di servizi e diritto di stabilimento
- d) Turismo e artigianato
- e) Preparazione degli accordi commerciali per quanto riguarda le norme tecniche, la standardizzazione, le norme e la valutazione della conformità
- f) Protezione dei dati
- g) Statistiche commerciali.»

C. REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO N. 3 UE-MAROCCO «TRASPORTI, AMBIENTE E ENERGIA»

Nell'allegato II, punto 3 «Competenze», della decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione, l'elenco dei settori di competenza del sottocomitato è sostituito dal testo seguente:

- a) Trasporti, in particolare: ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture, rafforzamento della sicurezza in tutti i modi di trasporto, controllo e gestione di porti e aeroporti e miglioramento del sistema multimodale, integrando la questione dell'interoperabilità.
- b) Ambiente, in particolare: rafforzamento delle capacità in materia di governance ambientale, a livello istituzionale e giuridico, e della lotta contro le varie forme di inquinamento; sostegno all'integrazione della dimensione ambientale nei settori prioritari del partenariato euromediterraneo in una prospettiva di sviluppo sostenibile; attuazione dei programmi nazionali di tutela dell'ambiente, segnatamente quelli relativi al trattamento delle acque reflue e alla gestione dei rifiuti solidi; intensificazione della cooperazione regionale e internazionale, specie per quanto riguarda i cambiamenti climatici.
- c) Energia: ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture, sicurezza delle infrastrutture e del trasporto dell'energia, gestione della domanda, promozione delle energie rinnovabili, ricerca e cooperazione per gli scambi di dati.»

D. REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO N. 5 UE-MAROCCO «AGRICOLTURA E PESCA»

Nell'allegato II, punto 3 «Competenze», della decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione, l'elenco dei settori di competenza del sottocomitato è sostituito dal testo seguente:

- «a) Prodotti dell'agricoltura e della pesca
- b) Cooperazione agricola e sviluppo rurale
- c) Prodotti agricoli trasformati
- d) Questioni veterinarie e fitosanitarie
- e) Legislazione applicabile agli scambi di questi prodotti.»

E. REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO N. 6 UE-MAROCCO «GIUSTIZIA E SICUREZZA»

Nell'allegato II, punto 3 «Competenze» della decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione, l'elenco dei settori di competenza del sottocomitato è sostituito dal testo seguente:

- «a) Cooperazione nel settore della giustizia
 - b) Cooperazione giudiziaria a livello civile e penale
 - c) Cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata, compresi il traffico e la tratta di esseri umani, il traffico di droga, il terrorismo, la corruzione e il riciclaggio di denaro
 - d) Cooperazione di polizia.»
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 2008
recante nomina del presidente del comitato militare dell'Unione europea
(2009/22/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207,

ricordando la decisione 2001/79/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce il comitato militare dell'Unione europea ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2001/79/PESC, il presidente del comitato militare dev'essere nominato dal Consiglio su raccomandazione del comitato riunito a livello di capi di Stato maggiore della difesa.
- (2) Nella riunione del 29 ottobre 2008 il comitato riunito a livello di capi di Stato maggiore della difesa ha raccomandato di nominare il generale Håkan SYRÉN presidente del comitato militare dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il generale Håkan SYRÉN è nominato presidente del comitato militare dell'Unione europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 6 novembre 2009.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2001, pag. 4.

RACCOMANDAZIONI

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale

[notificata con il numero C(2008) 8625]

(I testi in lingua olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, maltese, portoghese, spagnola, slovena e svedese sono i soli facenti fede)

(2009/23/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri possono coniare monete metalliche previa approvazione del volume del conio da parte della Banca centrale europea.
- (2) A norma dell'articolo 106, paragrafo 2, seconda frase, del trattato, il Consiglio ha adottato misure di armonizzazione mediante il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione ⁽¹⁾.
- (3) A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽²⁾, le monete denominate in euro e in centesimi di euro e rispondenti alle denominazioni e alle specificazioni tecniche hanno corso legale in tutti gli Stati membri definiti come «partecipanti» nel medesimo regolamento.
- (4) È pratica comune tra gli Stati membri partecipanti che le monete in euro destinate alla circolazione, ivi comprese le monete commemorative, siano messe in circolazione al loro valore facciale. Non è tuttavia escluso che una porzione minore del valore totale delle monete emesse possa essere scambiata ad un prezzo superiore, a motivo della loro qualità o a ragione di una coniazione speciale.
- (5) Le monete in euro circolano non soltanto nello Stato di emissione ma in tutta l'area dell'euro e anche altrove. In tali circostanze, per consentire agli utilizzatori interessati d'individuare con facilità il paese d'origine, è opportuno

indicare con chiarezza sulla faccia nazionale delle monete in euro lo Stato membro di emissione.

- (6) Le monete in euro presentano una faccia comune a tutti gli Stati membri e una faccia nazionale che si distingue da quella degli altri Stati. La faccia comune reca la denominazione della moneta unica e il valore unitario di ciascuna moneta. Queste due indicazioni non dovranno essere ripetute sulla faccia nazionale.
- (7) Ogni Stato membro partecipante decide quali saranno i disegni da riprodurre sulle facce nazionali, i quali devono però essere completamente circondati dalle 12 stelle della bandiera europea.
- (8) Gli Stati membri partecipanti sono tenuti a seguire regole comuni circa eventuali cambiamenti da apportare alla faccia nazionale delle monete in euro. I disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete normali in euro destinate alla circolazione non dovranno in teoria essere modificati, salvo che il capo di Stato a cui il disegno sulla moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato.
- (9) Le monete commemorative sono particolari monete destinate alla circolazione in cui il normale disegno nazionale è sostituito da un diverso motivo nazionale celebrativo di un particolare evento. La moneta da 2 EUR è quella più adatta a questo scopo, in particolare per via dell'ampio diametro della moneta e delle sue caratteristiche tecniche che offrono una protezione adeguata contro la contraffazione.
- (10) È opportuno che le emissioni di monete commemorative in euro destinate alla circolazione commemorino unicamente eventi della massima rilevanza nazionale o europea, giacché tali monete circoleranno in tutta l'area dell'euro. Temi meno importanti dovranno piuttosto essere celebrati con monete da collezione, ossia monete non destinate alla circolazione e che dovranno essere facilmente distinguibili da quelle destinate alla circolazione. Monete commemorative coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri partecipanti dovranno essere riservate unicamente a temi di altissima rilevanza europea.

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

- (11) Il limite di una moneta commemorativa destinata alla circolazione conosciuta una volta l'anno da ognuno degli Stati membri partecipanti ha finora funzionato bene. È perciò opportuno che esso sia mantenuto, unitamente all'ulteriore possibilità per tutti gli Stati membri partecipanti di coniare congiuntamente monete commemorative destinate alla circolazione. Inoltre, gli Stati membri hanno la possibilità di coniare una moneta commemorativa in euro destinata alla circolazione nel caso che la carica di capo di Stato sia provvisoriamente vacante od occupata ad interim.
- (12) È necessario stabilire dei limiti di volume per l'emissione di monete commemorative destinate alla circolazione al fine di garantire che tali monete restino una piccola percentuale del numero totale di monete da 2 EUR in circolazione. È al tempo stesso necessario che tali limiti non ostacolino l'emissione di un volume di monete sufficiente ad assicurare che le monete commemorative possano circolare efficacemente.
- (13) Poiché le monete in euro circolano in tutta l'area dell'euro, le caratteristiche dei disegni delle facce nazionali costituiscono una questione d'interesse comune. Gli Stati membri che le emettono devono informarsi mutuamente circa le nuove facce nazionali con largo anticipo rispetto alla data d'emissione stabilita. A questo proposito, gli Stati membri emittenti dovranno far pervenire alla Commissione le bozze dei disegni che verranno poi riprodotti sulle loro monete, perché ne sia verificata la conformità alla presente raccomandazione.
- (14) Gli Stati membri sono stati consultati riguardo agli orientamenti indicati nella presente raccomandazione, così da tener conto delle diverse prassi e preferenze nazionali in questo campo.
- (15) La Comunità ha concluso con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano accordi monetari che consentono a questi Stati di emettere determinate quantità di monete in euro. Gli orientamenti comuni si applicano anche alle monete in euro destinate alla circolazione emesse da tali Stati.
- (16) Al fine di determinare se gli orientamenti indicati nella presente raccomandazione necessitano di modifiche, la stessa sarà oggetto di revisione prima della fine del 2015.
- (17) La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione della Commissione, del 29 settembre 2003, su una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul diritto delle monete in euro destinate alla circolazione ⁽¹⁾, come pure la raccomandazione della Commissione, del 3 giugno 2005, relativa a orientamenti comuni per le facce nazionali delle monete euro destinate alla circolazione ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU L 264 del 15.10.2003, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 186 del 18.7.2005, pag. 1.

RACCOMANDA:

1. Messa in circolazione delle monete in euro

Le monete in euro destinate alla circolazione devono essere messe in circolazione al loro valore facciale. Ciò non esclude che una porzione minore delle monete in euro emesse possa essere scambiata ad un prezzo superiore, a motivo della loro qualità o a ragione di una coniazione speciale.

2. Identificazione dello Stato membro di emissione

Le facce nazionali di tutti i valori unitari delle monete in euro destinate alla circolazione devono recare l'indicazione dello Stato membro di emissione: il nome intero o una sua abbreviazione.

3. Omissione della denominazione della moneta e del valore unitario

1. Sulla faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione non deve essere ripetuta né l'indicazione del valore unitario, né di una sua parte, e non deve neppure essere ripetuta la denominazione della moneta unica o di una sua suddivisione, a meno che simili indicazioni siano dovute all'utilizzo di un alfabeto diverso.
2. L'incisione sul bordo della moneta da 2 EUR può recare l'indicazione del valore unitario, purché si tratti soltanto della cifra «2» o del termine «euro», oppure di entrambi.

4. Disegno delle facce nazionali

Il disegno che compare sulla faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione deve essere completamente circondato dalle 12 stelle dell'Unione europea, e deve riportare l'anno di conio e l'indicazione del nome dello Stato membro emittente. Le stelle dell'Unione europea devono essere uguali a quelle che figurano sulla bandiera europea.

5. Modifiche delle facce nazionali delle normali monete in euro destinate alla circolazione

Fatto salvo il punto 6, i disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione e denominate in euro o in centesimi di euro non devono essere cambiati, salvo che il capo di Stato a cui l'immagine su una moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato. Tuttavia, dovrà essere lasciata allo Stato membro emittente la possibilità di aggiornare, ogni quindici anni, il disegno delle monete in euro che raffigureranno il capo di Stato, al fine di tener conto di un suo possibile cambio d'aspetto. Gli Stati membri di emissione devono altresì avere la facoltà di aggiornare la faccia nazionale delle monete in euro allo scopo di conformarsi alla presente raccomandazione.

Il fatto che la carica di capo di Stato sia provvisoriamente vacante o occupata ad interim non dà diritto a cambiare la faccia nazionale delle normali monete in euro destinate alla circolazione.

6. Emissione di monete commemorative in euro destinate alla circolazione

1. Le emissioni di monete commemorative in euro destinate alla circolazione e recanti un disegno diverso da quello presente sulle normali monete in euro destinate alla circolazione devono commemorare unicamente eventi della massima rilevanza nazionale o europea. Le monete commemorative in euro destinate alla circolazione emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 (di seguito «Stati membri partecipanti») devono commemorare unicamente temi di altissima rilevanza europea e la loro emissione deve essere approvata dal Consiglio.
2. L'emissione di monete commemorative in euro destinate alla circolazione deve rispettare le regole di seguito elencate:
 - a) l'emissione dovrà essere limitata ad una all'anno per Stato membro emittente, fatti salvi i casi in cui:
 - i) le monete commemorative in euro destinate alla circolazione siano emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri partecipanti;
 - ii) una moneta commemorativa in euro destinata alla circolazione sia emessa nel caso in cui la carica di capo di Stato è provvisoriamente vacante o occupata ad interim;
 - b) l'unica moneta utilizzata per tali emissioni deve essere la moneta da 2 EUR;
 - c) il numero totale di monete messe in circolazione per ciascuna emissione non deve superare il più elevato tra i due massimali seguenti:
 - i) lo 0,1 % del numero totale di monete da 2 EUR messe in circolazione da tutti gli Stati membri partecipanti fino all'inizio dell'anno precedente l'anno di emissione della moneta commemorativa; tale massimale può essere innalzato al 2,0 % del volume totale di monete da 2 EUR circolanti in tutti gli Stati membri partecipanti se viene commemorato un evento di portata realmente mondiale ed altamente simbolico, nel qual caso lo Stato membro emittente deve astenersi dal lanciare un'altra emissione di monete commemorative durante i quattro anni successivi e deve motivare la scelta del massimale più elevato nel quadro dell'informazione preliminare prevista dal punto 7;

- ii) il 5,0 % del numero totale di monete da 2 EUR messe in circolazione dallo Stato membro emittente in questione fino all'inizio dell'anno precedente l'anno di emissione della moneta commemorativa;

- d) l'incisione sul bordo delle monete commemorative in euro destinate alla circolazione deve essere la stessa di quella delle normali monete in euro destinate alla circolazione.

7. Procedura d'informazione e pubblicazione di futuri cambiamenti

Gli Stati membri devono informarsi a vicenda sulle bozze dei disegni delle nuove facce nazionali, incluse le incisioni sul bordo, e sul volume dell'emissione, prima di approvare ufficialmente tali disegni. A tale scopo, lo Stato membro d'emissione provvederà a far pervenire alla Commissione le bozze dei disegni delle monete in euro di norma almeno sei mesi prima della data d'emissione stabilita. La Commissione verifica che l'immagine rispetti gli orientamenti indicati nella presente raccomandazione ed informa senza indugio gli altri Stati membri tramite il sottocomitato competente del comitato economico e finanziario. Qualora la Commissione dovesse ritenere che gli orientamenti definiti nella presente raccomandazione non sono rispettati, la decisione di approvare, o meno, il disegno spetterà al sottocomitato competente del comitato economico e finanziario.

Il suddetto sottocomitato sarà altresì competente per l'approvazione dei disegni delle monete commemorative in euro destinate alla circolazione emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri partecipanti.

Tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle facce nazionali delle monete in euro saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

8. Campo di applicazione delle prassi raccomandate

La presente raccomandazione riguarda le facce nazionali e le incisioni sul bordo delle monete in euro normali e commemorative destinate alla circolazione. Essa non si applica alle facce nazionali e alle incisioni sul bordo delle monete in euro normali e commemorative destinate alla circolazione che siano state emesse o approvate secondo la prevista procedura d'informazione prima dell'adozione della presente raccomandazione.

9. Abrogazione delle precedenti raccomandazioni

Le raccomandazioni 2003/734/CE e 2005/491/CE sono abrogate.

10. Destinatari

Gli Stati membri partecipanti sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.